

## MOLISE



# Regione Molise

Assessorato Sanita' E sicurezza Sociale  
Settore Sanit'

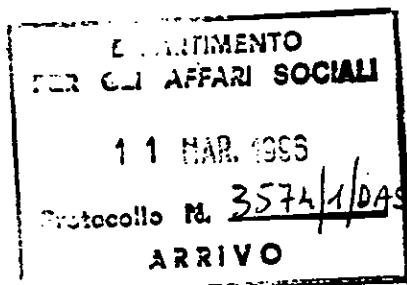
Prot. n. 3110 MS

Risp. al foglio n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Campobasso **★ 4 MAR 1996**

Oggetto: ~~Relazione sullo stato di avanzamento di programmi di cui al fondo ex~~  
~~art. 42 comma 6 -lettera q) della legge 5/2/92 n. 104.~~



Al Dipartimento Affari Sociali  
Via Veneto, 54  
R O M A

Con riferimento alla decisione della Conferenza Stato-Regioni del 30/3/94, che prevede per ogni anno la relazione di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

Nel corso del 1995 sono stati erogati i fondi per l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone handicappate, riferiti agli esercizi finanziari degli anni 1992 e 1993, in favore degli enti locali che hanno presentato progetti secondo le indicazioni contenute nell'apposita "Direttiva Regionale per la realizzazione degli interventi di prevenzione e diagnosi precoce, riabilitazione ed integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap" approvata, con atto deliberativo n. 2867 dell'11/7/94, in applicazione della L. 104/92.

I progetti finanziati riguardano in particolare la realizzazione degli interventi per la prevenzione dell'handicap nonché per l'assistenza domiciliare, servizi di aiuto personale, l'istituzione di centri diurni socio riabilitativi ed educativi ect.

Nel corso del 1995 è stato recuperato nel bilancio regionale il fondo di cui all'art. 42 L. 104/92, esercizio 1994, che nel bilancio 1994 era confluito erroneamente nel fondo comune regionale, subendo pertanto nella elaborazione programmatica del medesimo anno altra destinazione.

Tuttavia, ad avvenuta approvazione del bilancio regionale 1995, non si è ritenuto opportuno procedere all'immediata utilizzazione del fondo di cui trattasi relativo agli esercizi 1994/1995, per consentire agli enti che avevano beneficiato del contributo relativo agli esercizi precedenti di avviare concretamente i progetti handicap appena finanziati.

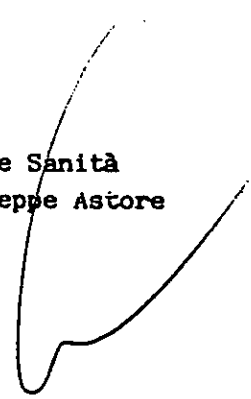
Allo stato attuale è comunque in fase di definizione l'atto deliberativo riguardante l'approvazione di dettagliati criteri, sulla base anche

dell'esperienza maturata, di assegnazione di contributi di cui all'art.42 comma 6- L. 194/92 con relativo impegno di spesa di f. 1.811.724.706, previsto dal capitolo di bilancio regionale n. 34120 anno 1995, che, per le motivazioni testè espresse, risulta comprensivo anche del fondo relativo all'esercizio 1994.

Si precisa che l'opportunità di rinviare l'utilizzazione del fondo 1995 è stata suggerita anche dall'esigenza di poter meglio valutare i successivi progetti da finanziare, ponendo gli stessi in relazione a quelli già in fase di realizzazione sia per assicurare la loro prosecuzione sia per garantire, per quanto possibile, un equilibrio territoriale degli interventi con eventuale integrazione degli stessi.

Con la presente si riserva di inviare copia del citato atto deliberativo, riguardante l'approvazione dei criteri di assegnazione dei contributi di cui all'art. 42, comma 6, lettera q) della L. 104/92 con relativo impegno di spesa di f. 1.811.724.706 previsto dal capitolo di bilancio n. 34120 anno 1995, non appena lo stesso sarà definitivamente approvato dagli organi competenti.

Assessore Sanità  
Prof. Giuseppe Astore

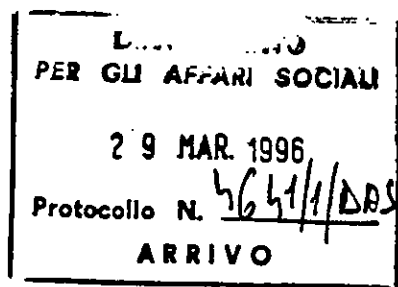


## BASILICATA

**REGIONE BASILICATA****SICUREZZA SOCIALE****DIPARTIMENTO** .....**COORDINAMENTO ATTIVITA'****UFFICIO** .....**29 MAR. 1996**Prot. N. 1611/7-3

Risposta a nota N. .... del .....

Allegati N. ....

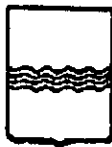
**DIPARTIMENTO PER GLI  
AFFARI SOCIALI****UFFICIO DISABILI****Via Veneto 56****00187 R O M A****OGGETTO:** Relazione sullo stato di attuazione della Legge  
5/2/1992, n. 104-art. 41 comma 8.**S. P. C.****PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE****S E D E**

Il nuovo quadro normativo venutosi a delineare in questi ultimi anni nel settore socio assistenziale e socio sanitario, ha imposto inevitabilmente una riflessione sulla organizzazione dei servizi sociali e una riprogrammazione degli interventi sulla base di un nuovo assetto istituzionale e gestionale.

Infatti, da un lato la legge quadro 5.2.1992, n. 104 ha delineato i nuovi confini entro i quali programmare gli interventi a favore dei soggetti portatori di handicap, dall'altro il Decreto Legislativo 502/92 ha disposto che le Aziende Sanitarie UU. SS. LL. possono assumere la gestione dei servizi socio assistenziali solo su delega dei singoli Enti Locali, confermando quanto già disposto con Legge 8.6.1990, n. 142 " Ordinamento delle Autonomie Locali " che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative che riguardano, fra l'altro, il settore organico dei servizi sociali.

Al fine di poter dare organicità alle varie azioni già previste dalla normativa regionale sull'handicap e sui servizi sociali e di poter pervenire ad una programmazione integrata e coordinata degli interventi e dei servizi rivolti ai soggetti portatori di handicap anche tramite gli " accordi di programma " previsti dall'art. 27 della legge 8.6.1990 n. 142 ( e come già preannunciato nella relazione dello scorso anno ), è stato necessario far chiarezza sulle competenze dei vari soggetti interessati e sollecitare l'attivazione di una serie di servizi previsti dalla normativa stessa.

Infatti, a tal scopo, sono state emanate nuove direttive e



# REGIONE BASILICATA

determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi previsti dalla L.R. 38/84 nell'ambito della D.C.R. n.117 del 28.11.1995 che si allega alla presente.

E' stata inoltre impegnata la somma di £. 1.987.000.000 per gli interventi a favore dei soggetti portatori di handicap previsti dalla citata L.R.38/84 nonché dalla legge 104/92.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. del 24.2.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alcuni portatori di handicap", sono state costituite in tutte le Aziende Sanitarie UU.SS.LL. della Regione, le Unità Multidisciplinari preposte ad assicurare l'intervento medico cognitivo sull'alunno portatore di handicap, necessario per le finalità di cui agli artt.12 e 13 della legge 104/92.

Di particolare rilievo, l'organizzazione di un corso di aggiornamento diretto ai componenti delle U.M.D. (e che si è tenuto nel mese di gennaio 1996), finalizzato ad offrire gli strumenti operativi utili alla formulazione e del Piano Educativo individualizzato.

Tale iniziativa, tesa ad uniformare la qualità dei servizi erogati e ad attivare su tutto il territorio regionale gli interventi relativi all'integrazione scolastica, si configura come una prima esperienza che troverà la sua giusta collocazione nell'ambito di un Piano di formazione per gli operatori coinvolti nel settore dell'handicap.

Occorre, infine, far rilevare che è in fase di elaborazione la legge sulla riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali, a tal fine si trasmette in allegato la bozza sui primi orientamenti relativi a tale settore.

L'ASSESSORE  
(Arch. Filippo BUBBICO)



COPIA

## REGIONE BASILICATA

Delib. n. 117

## Estratto dal Processo verbale dell'adunanza del Consiglio Regionale

del 28 NOVEMBRE 1995

OGGETTO: L.r. n. 38/84 - Interventi a favore dei cittadini portatori di handicap -  
Criteri e modalità per la concessione di contributi.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 28 del mese di novembre  
alle ore 9,30, nella Sala Consiliare di Via Anzio, si è riunito il Consiglio Regionale di Basilicata  
in sessione ordinaria, in grado di prima convocazione  
ed in seduta pubblica.

A ciascun consigliere, a norma dell'art. 13 dello Statuto, è stato notificato l'avviso di convocazione  
da parte del Presidente del Consiglio Regionale.

Funge da Segretario il Dott. ~~Ruggio Donato~~ ~~Segretario del Consiglio~~ Giuseppe Sangermano.

Assume la presidenza il dott. Domenico Maroscia, Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata, il quale  
dichiara aperta la seduta e mette in discussione l'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTA la delibera di Giunta regionale n. 423<sup>9</sup> del 18.8.95, allegata per una opportuna conoscenza delle premesse;
- VISTO il parere della IV Commissione consiliare, illustrato in aula dal Presidente Vita, che propone delle modifiche e soppressioni ai punti 6, 8 e 9 del dispositivo della richiamata delibera di Giunta regionale;
- SENTITO l'intervento del consigliere Salieri ;
- All'unanimità dei voti espressi dai 20 consiglieri presenti, e votanti;

## D E L I B E R A

- di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti all'art. 4 della L.r. n. 38/84 di seguito riportati:

- 1) La Regione assegna un contributo ai Comuni che presentano domanda entro il 31 luglio di ogni anno per la realizzazione di progetti a favore dei soggetti portatori di handicap;
- 2) I programmi di intervento dovranno prevedere l'azione integrata e coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da soggetti pubblici e privati, tra cui anche le Università e gli IRRSAE, relativamente ai processi formativi comuni fra gli operatori interessati;
- 3) A tal proposito i Comuni stipuleranno gli accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della L. n. 142/90 e degli artt. 5, 13 e 14 della L. n. 104/92;
- 4) La domanda deve essere corredata della deliberazione e della documentazione dettagliata relativa agli interventi per i quali si chiede il contributo.  
Tale documentazione deve contenere: \*

- a) la descrizione dell'iniziativa;
  - b) l'indicazione degli utenti (quantitativa e qualitativa) e degli altri interlocutori cui l'attività si rivolge;
  - c) numero e qualificazione del personale necessario;
  - d) l'indicazione delle forme di partecipazione degli utenti, delle famiglie, del volontariato e delle associazioni presenti in zona, alla programmazione e alla attuazione delle attività;
  - e) la spesa prevista distinta per qualificazione.
- 5) Gli Enti destinatari dei finanziamenti hanno l'obbligo di fornire una relazione annuale alla Giunta Regionale sullo stato di attuazione delle attività programmate;
- 6) La Giunta regionale entro il 30 ottobre successivo deve procedere all'esame delle domande e alla concessione di contributi attenendosi ai seguenti criteri:
- a) il 25% del fondo disponibile sarà ripartito in relazione alla popolazione residente;
  - b) il 50% sulla base della incidenza quantitativa e qualitativa dell'handicap;
  - c) il rimanente 25% per i programmi di interventi, tenendo conto delle priorità individuate nei seguenti interventi finalizzati all'integrazione scolastica e sociale:
    - trasporto;
    - assistenza fisica;
    - fornitura materiale didattico ed attrezzature;
    - assistenza economica, assistenza domiciliare ed allestimento di centri diurni di ospitalità;
    - abbattimento delle barriere architettoniche;
    - adeguamento mezzi di trasporto;
- 7) L'Assessore al ramo ogni anno entro il 31 Marzo disporrà la pubblicazione di apposito avviso sul B.U.R.;
- 8) In sede di prima applicazione della presente direttiva la Giunta Regionale procederà ad esaminare le domande prodotte dagli Enti per gli anni 1994 e 1995 ed a finanziare i relativi progetti pervenuti rispettivamente entro il 31 luglio 1994 ed entro il 31 luglio 1995, applicando i criteri di riparto approvati con la presente deliberazione.



# REGIONE BASILICATA

## GIUNTA REGIONALE

Adottata dal 18 AGO. 1995

Delib. n. 4239

### OGGETTO:

L.R. 38/84. Interventi a favore dei cittadini portatori di handicap. Criteri e modalità per la concessione di contributi.

Relatore il Sig. **Assessore Dip.to Sicurezza Sociale**

### LA GIUNTA REGIONALE

Adunata il giorno 18 AGO. 1995  
in presenza del Sigg.:

alle ore 12.00

nella sede dell'Ente con la

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1 - Angelo Raffaele Dinardo | - Presidente      |
| 2 - Filippo Buccico         | - Vice Presidente |
| 3 - Rocco Colangelo         | - Componente      |
| 4 - Franco Mattia           | - " "             |
| 5 - Carlo Chiurazzi         | - " "             |
| 6 - Sabino Altobello        | - " "             |
| 7 - Egidio Nicola Mitidieri | - " "             |

| Pres. | Ass. |
|-------|------|
|       | X    |
| X     |      |
| X     |      |
| X     |      |
|       | X    |
| X     |      |
| X     |      |

Segretario il Sig. **Dr. Prof. Antonio FUNICELLI**

### HA DECISO

La presente delibera non comporta impegno contabile.

quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

### DIPARTIMENTO FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO UFFICIO RAGIONERIA

- ☐ Assunto impegno contabile n. .... sul cap. .... - Eserc. 19... - per L. ....
- ☐ Assunto impegno sul bilancio pluriennale 19... - 19... per L. ....
- ☐ La liquidazione di L. .... sul cap. .... - Esercizio 19... - rientra nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. .... del ....

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

-Vista la L.R. n.39 del 30.11.84 concernente gli interventi a favore dei cittadini portatori di handicap;

-Visto l'art.4 della legge in parola che prevede la concessione di contributi ai Comuni e alle UU.SS.LL. e fissa le modalità e i termini di presentazione delle domande;

-Vista la Legge 3.2.1992 n.104 che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata;

-Atteso che l'art.13 della legge 7.8.1990 n.241 prescrive che la concessione di contributi è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

-Ritenuto di dover offrire risposte globali e coordinate ai molteplici e complessi bisogni dei portatori di handicap attraverso una organizzazione integrata tra i servizi sociali e sanitari;

-Considerato che i Comuni, titolari delle funzioni socio-assistenziali ai sensi del D.L.vo n.502/92, debbono assicurare i seguenti interventi:

- a) assistenza domiciliare, nelle forme di aiuto domestico e contributo economico a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
- b) aiuto personale al soggetto handicappato in temporanea o permanente limitazione della autonomia personale;
- c) inserimento negli asili nido;
- d) integrazione in scuole materne anche con l'assegnazione di insegnante di sostegno specializzato;
- e) trasporto;
- f) eliminazione delle barriere architettoniche;
- g) dotazioni didattiche e tecniche specifiche per il tipo di handicap;
- h) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
- i) garantire posti in soggiorni estivi comuni;
- l) garantire la fruizione di tutte le attività di tempo libero realizzate;

-Considerato che le UU.SS.LL. devono garantire interventi di prevenzione, di riabilitazione e relativamente alla integrazione scolastica, la costituzione delle Unità Multidisciplinari preposte ai seguenti adempimenti:

- individuazione dell'alunno come persona handicappata tramite certificazione medica;
- Diagnosi Funzionale;
- Profilo Dinamico Funzionale in collaborazione con gli operatori scolastici e sociali;
- Piano Educativo Individualizzato e suo aggiornamento in

collaborazione con gli operatori di cui sopra;

- assegnazione di ausili, presidi e protesi previsti dal nomenclatore tariffario;

- visite ed interventi specialistici con particolare riguardo alle specifiche minorazioni;

- Considerato che la realizzazione dei programmi di intervento richiede l'azione integrata e coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da soggetti pubblici e privati tra cui anche le Università e gli IRSSAE relativamente ai processi formativi comuni fra gli operatori interessati;

- Rilevato che gli accordi di programma di cui all'art. 27 della L.n. 142/90 e agli artt. 5, 13, 14 della L.n. 104/92 costituiscono lo strumento tecnico-giuridico per una programmazione coordinata dei servizi necessari a garantire un'effettiva integrazione scolastica e sociale delle persone handicappate;

- Ritenuto di dover stabilire delle priorità di intervento a favore dei cittadini portatori di handicap, al fine di garantirne una effettiva integrazione scolastica e sociale nonché la terapia e la riabilitazione;

- di individuare le suddette priorità nei seguenti interventi da intendersi essenziali per la fruizione effettiva del diritto allo studio e la partecipazione alla vita della collettività:

- a) trasporto;
- b) assistenza fisica;
- c) fornitura materiale didattico e attrezzature;
- d) sostegno alla famiglia (assistenza economica, assistenza domiciliare);
- e) abbattimento delle barriere architettoniche;
- f) adeguamento mezzi di trasporto;

- Tenuto conto che le UU.SS.LL. finanziano gli interventi di propria competenza utilizzando le disponibilità del fondo sanitario;

- Ritenuto di dover riservare i finanziamenti previsti al cap. 4090, per le attività di competenza dei Comuni;

- Ritenuta la necessità dell'adozione formale dei criteri specifici da rendere pubblici ai sensi del citato art. 12 della legge 241/90 a cui la Giunta Regionale dovrà attenersi per la concessione dei contributi di cui alla L.R. n. 33/89 e che qui di seguito vengono indicati:

- a) il 40% del fondo disponibile sarà ripartito in relazione alla popolazione residente;
- b) il 20% del fondo sarà ripartito sulla base dell'incidenza quantitativa e qualitativa dell'handicap;
- c) il rimanente 40% per i programmi di intervento tenendo conto delle suddette priorità;

- che tali criteri devono essere approvati dal Consiglio regionale;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

Delibera

di proporre al Consiglio Regionale l'approvazione dei sottoindicati criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 4 della L.R. 33/84:

1) La Regione assegna un contributo ai Comuni che presentano domanda entro il 31 luglio di ogni anno per la realizzazione di progetti a favore dei soggetti portatori di handicap;

2) I programmi di intervento dovranno prevedere l'azione integrata e coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da soggetti pubblici e privati, tra cui anche le Università e gli IRRSAE, relativamente ai processi formativi comuni fra gli operatori interessati;

3) A tal proposito i Comuni stipuleranno gli accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della L.n. 142/90 e degli artt. 5, 13 e 14 della L.n. 104/92;

4) La domanda deve essere corredata della deliberazione e della documentazione dettagliata relativa agli interventi per i quali si chiede il contributo.

Tale documentazione deve contenere:

- a) la descrizione dell'iniziativa;
- b) l'indicazione degli utenti (quantitativa e qualitativa) e degli altri interlocutori cui l'attività si rivolge;
- c) numero e qualificazione del personale necessario;
- d) l'indicazione delle forme di partecipazione degli utenti, delle famiglie, del volontariato e delle associazioni presenti in zona, alla programmazione e alla attuazione delle attività;
- e) la spesa prevista distinta per qualificazione.

5) Gli Enti destinatari dei finanziamenti hanno l'obbligo di fornire una relazione annuale alla Giunta Regionale sullo stato di attuazione delle attività programmate.

6) La Giunta Regionale entro il 30 ottobre successivo deve procedere all'esame delle domande e alla concessione di contributi attenendosi ai seguenti criteri:

- a) il 40% del fondo disponibile sarà ripartito in relazione alla popolazione residente;
- b) il 20% del fondo sulla base della incidenza quantitativa e qualitativa dell'handicap;
- c) il rimanente 40% per i programmi di interventi, tenendo conto delle priorità individuate nei seguenti interventi finalizzati all'integrazione scolastica e sociale:
  - trasporto;
  - assistenza fisica;
  - fornitura materiale didattico ed attrezzature;

- sostegno alla famiglia (assistenza economica e assistenza domiciliare);
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- adeguamento mezzi di trasporto;

7) L'Assessore al ramo ogni anno entro il 31 Marzo disporrà la pubblicazione di apposito avviso sul G.U.R.;

8) In sede di prima applicazione della presente direttiva la G.R. procederà ad esaminare le domande prodotte dagli Enti per il 1994 e a finanziare i relativi progetti pervenuti entro il 31 luglio 1994, applicando i medesimi criteri di riparto approvati dalla presente deliberazione;

9) Per l'anno 1995 l'Assessore alla Sanità, con propria determinazione, disporrà il termine entro il quale i Comuni dovranno presentare domanda.

Il presente atto non è soggetto a controllo in quanto trattasi di proposta al Consiglio Regionale.

IL MINUTANTE

IL RESPONSABILE DI U.O.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

*Lucio Gelli*

VISTO PER LA LEGITTIMITÀ  
E LA CONGRUITÀ DELL'ATTO

Il Coordinatore  
Il Dirigente dell'Ufficio

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO